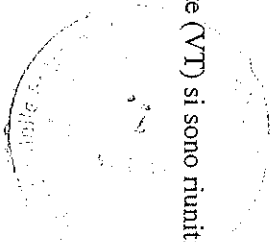


ATTO COSTITUTIVO

Oggi, 2 Gennaio 2026, in Via Marconi n. 6 – 01021 Acquapendente (VT) si sono riuniti i signori:



- Carlo Lorenzo Beretta
- Pierluigi D'Oro
- Alberto Bambini
- Filippo Belisario
- Federico Ronca
- Valentina Colonnelli

- Ivo Vittori

Detti comparenti, tutti cittadini italiani, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

È costituita l'Associazione di Promozione Sociale "T.E.R.A. A.P.S." con sede legale in Via Marconi n. 6 – 01021 Acquapendente (VT); l'associazione adotta lo statuto allegato, ed ha durata illimitata.

Art. 2

In deroga alle norme statutarie, per il primo quadriennio il Consiglio Direttivo viene costituito come segue:

- Carlo Lorenzo Beretta_Presidente
- Pierluigi Doro_Vice Presidente
- Alberto Bambini_Segretario e Tesoriere
- Filippo Belisario_Direzione Escursionistica
- Federico Ronca_Direzione Enogastronomica

Art. 3

La quota associativa dal 2026 viene fissata in € 20,00 (venti); i soci fondatori hanno già versato nella cassa sociale l'importo complessivo di Euro 350,00 (trecentocinquanta) per le spese di inizio attività.

Art. 4

Si istituisce il Registro dei volontari per le prestazioni professionali all'Associazione, sulla base del nuovo Codice del Terzo Settore (rimborsi spese), e si delibera l'affiliazione permanente alla rete associativa ARCI.

Art. 5

Il Presidente è autorizzato a gestire le pratiche necessarie ottenere il Certificato di attribuzione del Codice fiscale dell'Associazione, l'apertura del Conto corrente presso Banca Tema e l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) presso Regione Lazio; al fine di perfezionare tali operazioni il Consiglio Direttivo ha facoltà di apportare allo Statuto le modifiche eventualmente richieste da autorità competenti.

Art. 6

Sono a carico dell'Associazione le spese per la registrazione del presente atto; in tale adempimento questo atto costitutivo usufruisce delle esenzioni fiscali previste dalla Legge 11 Agosto 1991 n. 266 per l'esenzione dell'imposta di registro, confermata dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 38/E del 01 Agosto 2011.

Letto, confermato e sottoscritto

Carlo Lorenzo Beretta

Alberto Bambini

Pierluigi Doro

Valentina Colonnelli

Federico Ronca

Filippo Belisario

Ivo Vittori



STATUTO dell'ASSOCIAZIONE

T.E.R.A. A.P.S.

Articolo 1 - Costituzione

E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale "T.E.R.A. A.P.S.", ai sensi del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017, di seguito indicato come "CTS") e ss. mm. ii., e delle norme del Codice Civile in materia di associazioni (denominata "Associazione" nel presente testo), **con sede legale in Via Marconi n. 6 – 01021 Acquapendente (VT)**

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune, deliberato dall'Assemblea dei soci, non comporta modifica statutaria ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS), centro di vita associativa autonomo e pluralista, a carattere volontario e di durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è quindi consentita la distribuzione anche indiretta di utili o avanzzi di gestione, fondi e/o riserve, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, neanche nel caso di recesso individuale dal rapporto associativo. Condividendone le finalità, l'Associazione aderisce alla rete associativa nazionale dell'ARCI, adottandone la tessera nazionale a propria tessera sociale.

Articolo 2 – Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo e partecipazione, e di contribuire alla crescita culturale e civile dei/delle propri/e soci/e così come dell'intera comunità.

Sono finalità dell'associazione:

- ☐ La promozione del benessere delle persone ed il riconoscimento del diritto alla felicità;
- ☐ La promozione della cultura e delle sue forme espressive, la produzione e fruizione culturale;
- ☐ La promozione dell'accesso culturale alla conoscenza ed all'educazione, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, all'inclusione digitale;
- ☐ La promozione della cultura cinematografica ed audiovisiva, ai sensi della L. 220/2016.

Articolo 3 – Attività di interesse generale, attività diverse e raccolta fondi

L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale di cui all'Art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'Art. 5 del CTS:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53 e ss. mm. nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, attraverso l'organizzazione e la promozione di attività quali eventi, rassegne, convegni, corsi, seminari;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività – svolta abitualmente – di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, in particolare mediante campagne informative e creazione di reti associative territoriali, per lo più con le Regioni e gli Enti pubblici;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.L. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss. mm.;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, principalmente articolate con la costruzione di reti locali tra operatori interessati a promuovere le qualità territoriali ed a qualificare i sistemi di accoglienza, innovando la fruizione degli utenti con la digitalizzazione e l'utilizzo dei social, favorendo la ricaduta di benefici sulle comunità locali;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'Art. 2, comma 4, della Legge 106 del 06 giugno 2016, in particolare – ma non in

forma esaustiva – realizzati attraverso percorsi di formazione teorica e pratica, tirocini e tutoring personalizzato, anche mediante l'utilizzo di piattaforme digitali;

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative, e nei quali sviluppare battaglie civili contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, razzismo ed emarginazione, di solitudine forzata, sono attività dell'Associazione

L'Associazione può inoltre svolgere, all'interno della sede sociale e secondo la normativa vigente, attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'Art. 85 comma 4 del Codice del terzo Settore.

L'Associazione può organizzare raccolte di fondi ai sensi dell'Art. 7 del CTS, per trarne risorse allo scopo di meglio perseguire le finalità istituzionali; può inoltre esercitare – ai sensi dell'Art. 6 dello stesso decreto – anche attività diverse da quelle sopra indicate, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, come individuate dal Consiglio direttivo e/o descritte qui di seguito:

- ☐ Esplorare, godere e contribuire a proteggere le aree naturali in particolare nella bassa ed alta valle appenninica, ed inoltre riserve e parchi nazionali in tutto il territorio italiano;
- ☐ Praticare e promuovere l'uso responsabile di ecosistemi e risorse della terra, contribuendo allo sviluppo secondo logiche di *sostenibilità*, ispirandosi ai criteri propri di un'ecologia circolare, che tenga unite le dimensioni umane, sociali, economiche ed ambientali;
- ☐ Istruire le persone al fine di proteggere e ripristinare la qualità dell'ambiente naturale ed umano, utilizzando i mezzi più opportuni e favorendo la partecipazione di soci, famiglie, collaboratori, utenti, imprese ed istituzioni attraverso il mutuo appoggio – in senso lato – dell'intera comunità alla costruzione dell'opera ed alla realizzazione del bene comune.
- ☐ Promuovere la civiltà contadina e la cultura agricola, promuovendo l'enogastronomia locale nell'ambito biologico, organico e rigenerativo, offrendo escursioni e itinerari di trekking, incontri, convegni e festival nei luoghi della storia rurale del territorio per far conoscere a viaggiatori, turisti e studiosi le vicende/sfide passate, presenti e future di un patrimonio di resistenza e appartenenza alla propria terra;
- ☐ Svolgere attività di visita e scambio che facilitino l'incontro con le nuove imprese agricole nate da giovani agricoltori, allevatori e vinalioli venuti anche da altri territori nazionali;
- ☐ Proporre workshop, percorsi formativi e di avanzamento nel management del turismo rurale responsabile e sostenibile, con preciso valore dei titoli finali per ogni profilo professionale;
- ☐ Favorire, attivare e sviluppare la promozione dell'arte contemporanea nella forma di Arte nella Natura per dare libero accesso alle forme espressive ed attitudini creative negli spazi naturali delle Riserve Naturali e Parchi del territorio nazionale, promuovendo e curando la fotografia documentaristica sociale attraverso mostre e convegni gestiti dall'Associazione;
- ☐ Coordinare strategie ed azioni con gli attori territoriali pubblici e privati, per creare una rete di servizi e favorire concreto sviluppo e crescita della sostenibilità economica del territorio.

L'Associazione, inoltre:

- valorizza il ruolo delle comunità locali per uno sviluppo economico sostenibile, con la valorizzazione delle produzioni tipiche del territorio e con il commercio equo e solidale;
- promuove e coordina la collaborazione tra i soci e gli organismi pubblici e privati in qualunque modo interessati al settore agro-alimentare ed alla valorizzazione della gastronomia;
- esercita e gestisce altre attività funzionali, connesse al perseguimento dell'oggetto sociale;
- svolge attività di carattere editoriale e di organizzazione di eventi, curando direttamente o indirettamente la pubblicazione e diffusione anche del materiale promozionale;
- svolge attività di studio, di ricerca e di co-progettazione per il perseguimento degli scopi sociali;

- realizza attività a supporto dei soci rispetto all'oggetto sociale dato, anche a livello internazionale;
- esercita ogni altra azione utile per il perseguimento dell'oggetto sociale.

Articolo 4 - Attività direttamente connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione potrà tra l'altro:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività;
- partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione anche concorrendo, ove lo ritenga opportuno, alla costituzione degli organismi anzidetti;
- promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti;
- promuovere forme di cooperazione e scambio tra e con soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nei settori interessati dalle attività dell'Associazione;
- programmare, progettare ed attivare piani integrati di formazione e di ricerca con Stati, Enti misti o pubblici, Associazioni e Società private, Consorzi ed associazioni imprenditoriali di varia natura;
- usufruire di contributi dell'Unione Europea, statali, regionali, provinciali e comunali, ovvero di ogni altro ente ed istituzione nazionale ed internazionale, senza limitazione alcuna quanto ai soggetti finanziatori, nonché di tutte le agevolazioni previste dalla legge;
- usufruire di contributi e donazioni da parte di persone fisiche e giuridiche;
- svolgere tutte le operazioni e le attività economiche, finanziarie, mobiliari, immobiliari, tecnico-scientifiche e promozionali che si rendessero necessarie o semplicemente utili al suddetto fine;
- svolgere ogni altra attività idonea e di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 5 – Volontariato

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita, dagli associati; la qualità di volontario è incompatibile con le forme dei rapporti di lavoro subordinati o autonomi. Essa provvede quindi ad istituire l'apposito registro dei volontari che svolgono la loro attività in forma non occasionale, adottando in base delle norme vigenti il regolamento per i rimborsi spese. L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento delle attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/lle propri/e associati/e, secondo la vigente normativa.

Articolo 6 – Ammissione dei Soci

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero di 7 (sette), ai sensi dell'Art. 35 comma 1 del CTS; può divenire socio chiunque approvi le finalità dell'Associazione e si riconosce nel suo Statuto, indipendentemente dalla propria appartenenza etnica o religiosa, o identità sessuale. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo Art. 9; non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio di equipollenza tra i soci, introducendo criteri a termine oppure limitativi dei diritti sanciti dalla legge e dallo statuto.

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita, unitamente alla dichiarazione di accettare ed attenersi allo statuto e regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali; è compito del Consiglio Direttivo esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro il termine di 30 giorni.

Articolo 7 – Diritti dei Soci

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di pari opportunità e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, i quali hanno diritto a:

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
 - riunirsi in assemblea per le deliberazioni statutarie, e concorrere all'elaborazione dei programmi;
 - discutere e approvare i rendiconti annuali, eleggere i componenti degli organismi dirigenti;
 - esaminare i libri ed i registri sociali, previa richiesta scritta e motivata al Consiglio Direttivo;
 - approvare le modifiche dello statuto sociale, nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.
- Hanno diritto di voto in assemblea gli associati iscritti nel registro soci da almeno tre mesi, ed abbiano provveduto al pagamento della quota sociale almeno 15 gg. prima della data di svolgimento riunione.

Articolo 8 – Doveri dei Soci

Ogni associato è tenuto a:

- rispettare lo statuto, i regolamenti e le delibere degli organi sociali;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella frequentazione della sede sociale e nella partecipazione alle attività dell'Associazione, in particolare mantenendo il rispetto verso gli altri soci e verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
- rimettere la soluzione di eventuali controversie interne agli organismi di garanzia associativi;
- osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti ed organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce quindi in alcun modo titolo di proprietà o partecipazione a proventi, e non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Articolo 9 – Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di associato si perde per:

- decesso;
- scioglimento dell'Associazione;
- mancato pagamento della quota associativa annuale;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- espulsione o radiazione.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti comporta la decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo la specifica annotazione sul Libro dei Soci.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti di un associato mediante richiamo scritto, sospensione temporanea, rifiutato rinnovo della tessera sociale, espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- inosservanza dello statuto, dei regolamenti o delle delibere degli organismi dirigenti;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, di uno o più degli associati;
- l'attendere in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolando lo

Sviluppo 0

perseguendone

lo

scioglimento;

- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, di atti o documenti, o di altre proprietà dell'Associazione
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali e/o attrezzature di sua pertinenza, con obbligo espresso del risarcimento nel caso di dolo;
- l'arrecare danni morali o materiali ad altri associati o a terzi, in occasioni comunque connesse allo svolgimento della vita associativa, o condurre azioni che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi dal presente statuto.

Articolo 10 – Trasparenza

Le delibere degli organi associativi ed i libri sociali sono accessibili ai componenti dell'organismo e devono essere conservati e restare a disposizione degli associati che ne richiedano la consultazione. Ciascuno degli eventuali provvedimenti di cui al precedente Art. 9 dovrà essere reso noto all'associato mediante comunicazione scritta; contro qualsiasi procedimento disciplinare è ammesso ricorso entro trenta giorni al Presidente, che lo metterà all'Ordine del Giorno della prima successiva Assemblea dei Soci utile, la quale si esprimerà in via definitiva con delibera inappellabile.

Articolo 11 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente ed integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali, dedotte le relative obbligazioni, ed è composto:

- a) dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo all'Associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
 - b) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
 - c) da erogazioni liberali vincolate, lasciti o donazioni di qualsiasi tipo;
 - d) dalle eccedenze degli esercizi annuali che, con delibera del Consiglio Direttivo, possono essere destinate a incrementare il patrimonio;
 - e) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
 - f) dal fondo di riserva e da ogni altro attivo, coerente con i diritti propri delle associazioni senza scopo di lucro e di promozione sociale.
- Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, perdite e proventi, e delle entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento di attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 12 – Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite da:

- quote annuali di adesione degli associati;
- rendite e proventi derivanti dalla gestione del patrimonio sociale;
- ricavi derivanti dalla gestione diretta di iniziative, servizi, attività e progetti;
- eventuali donazioni o disposizioni testamentarie;
- erogazioni liberali e raccolte fondi;
- eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- contributi, pubblici o privati, in qualsiasi forma concessi;
- ogni altra entrata non sopra specificata, compatibile con le finalità sociali degli ETS

Articolo 13 – Termine di approvazione dei Rendiconti annuali

L'esercizio sociale si intende dal 01 Gennaio al 31 Dicembre di ciascun anno, il primo esercizio sarà pertanto chiuso al 31/12/2025; la previsione e programmazione economica dell'anno successivo è deliberata dall'Assemblea dei Soci in conformità alle linee formulate per le attività associative.

Per ogni esercizio, entro il 30 Aprile dell'anno successivo dovrà essere presentato all'Assemblea dei Soci un bilancio secondo gli Artt. 13-14 CTS; una proroga può essere prevista per eventuali particolari esercizi annuali, nel caso di comprovata necessità o impedimento.

Articolo 14 – Organismi dell'Associazione

Sono organismi di direzione dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Sono organismi di garanzia dell'Associazione:

- l'Organo di Controllo, anche in forma monocratica, in caso di presupposti dell'Art. 30 CTS;
- il Revisore dei Conti, ove ricorrano i parametri dimensionali di cui all'Art. 31 del CTS.

Tutti gli organismi suddetti durano in carica quattro anni, ed i loro componenti sono rieleggibili. Tramite regolamento, o apposita delibera, ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché i partecipanti siano informati della facoltà in sede di convocazione, siano posti in condizione di intervenire e di votare da remoto senza limitazioni, e siano chiaramente identificabili.

Articolo 15 – Assemblea Ordinaria

Le riunioni dell'assemblea sono convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso contenente la data il luogo e l'ora in prima e seconda convocazione, oltre al dettaglio dell'ordine del Giorno, da inviarsi almeno 15 giorni prima mediante posta elettronica; possono partecipare con diritto di voto tutti gli associati che risultino iscritti nel libro soci da almeno tre mesi, e che abbiano provveduto al pagamento della quota sociale almeno 15 giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita alla presenza di metà più uno dei soci aventi diritto di voto, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti; tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno 24 ore.

L'assemblea delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno a maggioranza dei voti dei presenti; il voto è personale e non sono ammesse deleghe; essa, in particolare

- elegge e revoca i componenti degli organi sociali, ne discute la relazione all'inizio di ogni mandato;
- nomina e revoca, nei casi di legge, l'organo di controllo ed il revisore legale dei conti;
- approva le linee generali del programma di attività annuale, ed il bilancio di esercizio;
- delibera sull'assunzione dei regolamenti interni e sulla responsabilità dei membri degli organi sociali
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale, in forza di legge e di statuti

Articolo 16 – Assemblea Straordinaria

L'assemblea generale dei soci è convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente nei casi qui di seguito descritti, oppure ogni qualvolta ne faccia richiesta un quinto degli aventi diritto al voto; in quest'ultimo caso l'assemblea dovrà essere convocata al più tardi entro 30 giorni dalla data della richiesta, e deliberare sull'Ordine del giorno così determinato.

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto degli associati, è indispensabile la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto; l'assemblea delibera a maggioranza di almeno i tre quinti dei presenti.

Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti, è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti.

Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione, è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto ed il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti; per le delibere inerenti lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'Art. 20.

Articolo 17 – Svolgimento dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un Socio eletto dall'assemblea stessa; il Presidente dell'Assemblea propone un Segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa.

Le votazioni avvengono per scrutinio palese, oppure a voto segreto nel caso di elezione degli organi sociali o qualora ne facciano richiesta almeno un quinto dei partecipanti all'assemblea.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto; il quorum deliberativo, in questo caso, si riduce in numero conseguente.

Le deliberazioni assembleari vanno riportate sul libro verbali a cura del segretario, a firma congiunta con il presidente; tali atti restano sempre a disposizione dei soci che ne richiedano la consultazione.

Articolo 18 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei Soci, è composto da un numero minimo di 5 (cinque) soci, e i suoi componenti restano in carica per quattro esercizi annuali e sono rieleggibili, così come previsto dall'Art. 26 del CTS; i membri del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'Art. 2382 del Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in giorno stabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne faccia richiesta un terzo dei membri o il Presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica, le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti; le votazioni normalmente sono palesi, tuttavia devono tenersi a scrutinio segreto qualora ne faccia richiesta anche un/una solo/a consigliere.

La parità dei voti comporta elezione della proposta; delle riunioni viene redatto verbale, a firma del presidente e del segretario, ed esso dovrà essere conservato per eventuali consultazioni dei soci.

Il consiglio può delegare parte dei propri poteri a singoli membri e nominare procuratori speciali per singoli atti, nei limiti del presente Statuto. Inoltre, elegge e revoca al proprio interno:

Il/la Presidente

Ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione, Convoca e presiede il Consiglio; in casi di urgenza assume provvedimenti di normale competenza del Consiglio, che dovranno essere sottoposti a ratifica nella prima riunione utile

Il/la Vicepresidente

Coadiuvava il presidente; in caso di sua assenza o impedimento ne assume le mansioni

Il/la Segretario/a

Cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente.

Il/la Tesoriere

Tiene la cassa e cura gli aspetti di carattere economico.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza del Presidente, Vicepresidente o Segretario, è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica, o reintegrare il componente del Consiglio secondo le norme stabilite nell'ultimo comma del presente articolo.

E' compito del Consiglio Direttivo:

- ☐ convocare l'assemblea dei soci
- ☐ eseguire le delibere dell'assemblea
- ☐ formulare i programmi per l'attività sociale
- ☐ predisporre il rendiconto annuale, secondo il disposto dell'Art. 13 del CTS
- ☐ predisporre l'eventuale bilancio sociale, nei casi previsti dall'Art. 14 CTS
- ☐ definire le attività diverse (Art. 6 del CTS), in armonia con le finalità sociali
- ☐ predisporre elementi utili all'assemblea, di previsione economica annuale
- ☐ predisporre i regolamenti da sottoporre alle deliberazioni dell'assemblea
- ☐ deliberare sull'ammissione dei/delle soci/socie, e sulle azioni disciplinari
- ☐ sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione associativa
- ☐ stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti le varie attività sociali
- ☐ curare la gestione dei beni mobili ed immobili, in proprietà e/o affidamento
- ☐ decidere le modalità con cui l'associazione partecipa all'attività di altri enti
- ☐ presentare all'assemblea le relazioni complessive alla scadenza di mandato
- ☐ stabilire la quota associativa annuale ed i contributi una tantum e/o correnti

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il/la consigliere/a che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade automaticamente dalla carica; decade, comunque, dall'incarico il /la consigliere/a che risulti assente dai lavori del Consiglio per sei mesi. È facoltà dei consiglieri rimettere il proprio mandato mediante formulazione all'interno di una riunione del Consiglio, oppure mediante comunicazione scritta al Presidente; nella prima riunione utile successiva, il Consiglio prende atto di decadenza e/o dimissioni, e convoca l'Assemblea dei soci per il reintegro fino alla naturale scadenza del Consiglio. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, decadano dal Consiglio la maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio Direttivo decade; il Consiglio decaduto oppure dimissionario è tenuto a convocare entro 30 giorni l'Assemblea dei Soci, indicando le elezioni per il nuovo Consiglio.

Articolo 19 – Organo di controllo

L'Organo di controllo è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'Art. 30 del CTS; nel caso si renda obbligatorio per legge, o quando l'assemblea lo ritenga opportuno, verrà eletto e sarà composto da un massimo di 3 (tre) elementi che possono essere individuati anche tra persone non

aderenti all'associazione. In deroga a quanto sopra l'Organo di controllo può essere costituito anche in forma monocratica; in tal caso, l'unico componente dovrà essere dotato dei requisiti professionali di cui all'Art. 2397 Codice civile. Nel caso di organo collegiale, invece, almeno uno dei componenti dovrà essere scelto tra le categorie dei soggetti previste in tale articolo del C.C.; i rimanenti devono comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'associazione e moralità.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza di leggi e statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione – con riferimento al D. Lgs. 231/2001, ove applicabile – e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile oltre che sul suo funzionamento; esso inoltre esercita il controllo contabile laddove non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti; nei casi previsti dall'Art. 31 del CTS l'Associazione potrà infatti nominare un revisore o una società di revisione purché iscritti all'apposito Registro, che partecipa/no senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo e resta/no in carica tre anni, potendo essere riconfermati.

L'Organo di controllo inoltre esercita funzioni di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo al disposto degli Art. 5, 6, 7 e 8 del CTS, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto secondo le linee guida dell'Art. 14 del CTS; i membri dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di verifica, ed a tal fine possono richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Delle deliberazioni è redatto verbale, conservato nel libro verbali dell'organo di controllo, a disposizione dei/delle soci/e che chiedano di consultarlo.

Articolo 20 – Scioglimento

Eccetto quanto previsto dall'Art. 49 CTS, la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti degli aventi diritto.

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione il patrimonio, dedotte passività, sarà devoluto – una volta acquisito parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge – ad altri ETS che previamente siano stati selezionati dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea dei Soci; il tutto secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, ed in armonia con quanto disposto al riguardo nel CTS. Stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'Art. 50 del CTS; rimane in qualsiasi caso esclusa ogni e qualsiasi ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo dell'associazione.

Articolo 21 – Disposizioni Finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal Regolamento interno, deciderà l'Assemblea in base alle disposizioni del Codice Civile, del CTS e delle altre norme di legge vigenti in materia.

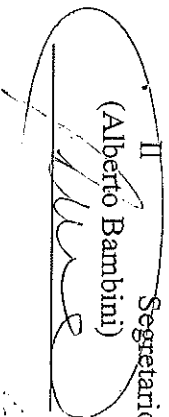
Il Presidente

(Carlo Lorenzo Beretta)



Il Segretario

(Alberto Bambini)



27 GEN 2023

N 76

2000

DIREZIONE

